PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DISEGNO DI LEGGE

concernente

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2027

SOMMARIO

Capo I

Disposizioni in materia di disabilità, salute e assegno unico provinciale

Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5 concernenti lo svolgimento nel territorio provinciale della sperimentazione della normativa statale in materia di disabilità, nonché abrogazione di disposizioni connesse

Art. 2

Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordi)

Art. 3

Modificazione dell'articolo 22 bis della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 4

Modificazione dell’articolo 58 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29

(Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico)

Art. 5

Modificazioni dell’articolo 29 (Archivio delle prestazioni sociali e familiari) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

Capo II

Disposizioni in materia di istruzione e cultura

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Art. 7

Modificazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)
Capo III
Disposizioni in materia di sviluppo economico, cave e attività economiche
Art. 8
Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)
Art. 9
Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019)
Capo IV
Disposizioni in materia di territorio, energia, catasto e ambiente
Art. 10
Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)
Art. 11
Modificazione dell'articolo 19.2 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 recante "Misure di semplificazione e agevolazione dell'infrastrutturazione del territorio con reti in fibra ottica"
Art. 12
Modificazioni della legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4 (legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022) e di disposizioni connesse
Art. 13
Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)
Art. 14
Integrazione dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27
Art. 15
Modificazione dell'articolo 102 quater del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)
Capo V
Disposizioni finali
Art. 16
Entrata in vigore

Capo I

Disposizioni in materia di disabilità, salute e assegno unico provinciale

Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5 concernenti lo svolgimento nel territorio provinciale della sperimentazione della normativa statale in materia di disabilità, nonché abrogazione di disposizioni connesse

1. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 5 del 2025 le parole: "Azienda provinciale per i servizi sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (ASUIT)".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 5 del 2025 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Al termine della fase sperimentale di cui al comma 1, fino all'adeguamento della normativa provinciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), per la valutazione di base nelle patologie che sono state oggetto della suddetta sperimentazione, nonché per la valutazione multidimensionale e l'elaborazione del progetto di vita, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024 e la relativa disciplina attuativa, anche in deroga alla normativa provinciale vigente. La valutazione di base è effettuata dall'ASUIT, che svolge le funzioni assegnate all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) dalla predetta disciplina statale e che, a tal fine, può stabilire disposizioni organizzative.

2 ter. Fermo restando l'obbligo di adeguamento della normativa provinciale ai principi fondamentali previsti dal decreto legislativo n. 62 del 2024, con regolamento di esecuzione la Provincia può individuare ulteriori patologie a cui estendere l'applicazione del comma 2 bis. Il regolamento può dettare disposizioni di dettaglio e transitorie per l'applicazione delle suddette disposizioni statali e cessa di avere efficacia a decorrere dalla data individuata dalla legge provinciale di adeguamento.

2 quater. Resta ferma l'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), con riferimento alla produzione e alla messa a disposizione di certificati, verbali e altri documenti relativi alla disabilità.".

3. Dopo l'articolo 20 della legge provinciale n. 5 del 2025 è inserito il seguente:

"Art. 20 bis

Disposizioni per la protezione dei dati personali in materia di disabilità

1. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico previste da questo

articolo, riconducibili alle materie di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, lettere s), t), u), v), aa) e dd), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), l'ASUIT è autorizzata a trattare i dati personali dei soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella procedura di valutazione di base relativa all'accertamento della condizione di disabilità, svolta ai sensi della normativa provinciale in materia di disabilità e del decreto legislativo n. 62 del 2024.

2. L'ASUIT comunica all'INPS i dati personali raccolti nell'ambito della valutazione di base, anche attraverso l'alimentazione delle banche dati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 62 del 2024. I medesimi dati personali sono comunicati dall'ASUIT anche agli enti responsabili dell'erogazione di benefici e prestazioni diretti alle persone con disabilità, anche mediante l'interoperabilità delle predette banche dati. L'ASUIT provvede a garantire l'interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico (FSE), secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle proprie banche dati alimentate da elementi o risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di valutazione di base, nonché dei dati, delle comunicazioni e delle informazioni relativi alla conclusione del procedimento stesso. Per i fini di questo comma, l'ASUIT può stipulare apposite convenzioni con l'INPS e con gli altri enti previsti da questo comma. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e da questo comma provvede l'ASUIT con propri atti attuativi che disciplinano, in particolare, i dati personali oggetto del trattamento, le modalità dello stesso, le misure di sicurezza e di accesso ai dati nonché le modalità e i tempi di conservazione.

3. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 1, la Provincia, compresa l'Agenzia del Lavoro, l'ASUIT, le istituzioni scolastiche e formative nonché i comuni e le comunità, per quanto di rispettiva competenza in relazione all'attività svolta per la valutazione multidimensionale, l'elaborazione e l'attuazione del progetto di vita, previste dal decreto legislativo n. 62 del 2024, agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e sono autorizzati al trattamento dei dati dei soggetti interessati quali beneficiari degli interventi.

4. Tra i dati previsti dal comma 3 sono compresi anche dati personali relativi alla condizione economico-patrimoniale nonché dati appartenenti a particolari categorie e dati relativi a condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza e prevenzione di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679. Il trattamento dei dati personali avviene con criteri, modalità e misure di sicurezza stabiliti con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 sexies del decreto legislativo n. 196 del 2003. Detto regolamento individua, in particolare, gli specifici dati trattati, le operazioni eseguibili e le idonee misure di sicurezza adottate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, anche in relazione all'esito

della preventiva valutazione d'impatto (DPIA) eseguita ai sensi degli articoli 35 e 36 del suddetto regolamento (UE) n. 2016/679."

4. Il comma 3 bis dell'articolo 17 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica) è abrogato.

Art. 2

Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordi)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 1998 sono inserite le seguenti parole: "Il suddetto accertamento sanitario può, inoltre, essere effettuato sulla base della documentazione medica, senza procedere a visita del soggetto richiedente, se tale documentazione consente una valutazione obiettiva.".

Art. 3

Modificazione dell'articolo 22 bis della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Nel comma 1 dell'articolo 22 bis della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "; tali attività sono svolte attraverso l'OTA" sono soppresse.

Art. 4

Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico)

1. Il comma 2 ter dell'articolo 58 della legge provinciale n. 29 del 1983 è sostituito dal seguente:

"2 ter. Al fine di garantire la prossimità nell'erogazione dell'assistenza farmaceutica, per riconoscere il ruolo della farmacia quale presidio sanitario e contrastare lo spopolamento dei centri abitati, la Provincia, su proposta congiunta dei comuni interessati, sentiti l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Trento e l'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, può disporre, nel rispetto della normativa statale in materia di determinazione del numero delle farmacie e dei relativi criteri di localizzazione, la destinazione a un comune diverso da quello originariamente individuato di una sede farmaceutica che, all'esito della procedura concorsuale prevista dall'articolo 59, non sia stata assegnata. La destinazione non comporta un

incremento del numero complessivo delle sedi farmaceutiche presenti sul territorio provinciale ed è disposta per il periodo intercorrente fino alla successiva revisione della programmazione delle sedi farmaceutiche.”.

Art. 5

Modificazioni dell’articolo 29 (Archivio delle prestazioni sociali e familiari) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

1. All’articolo 29 della legge provinciale n. 20 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli enti indicati nel comma 1 comunicano all'agenzia i dati di loro competenza, compresi quelli appartenenti a particolari categorie e quelli giudiziari indispensabili al raggiungimento delle finalità conoscitive perseguite tramite l'archivio, come individuati con regolamento di attuazione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 sexies e 2 octies del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). Con il medesimo regolamento sono stabilite le modalità per la comunicazione dei dati e per la consultazione dell'archivio, le operazioni eseguibili e le idonee misure di sicurezza adottate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, anche in relazione all'esito della preventiva valutazione d'impatto eseguita ai sensi degli articoli 35 e 36 del suddetto regolamento (UE) n. 2016/679, nonché ogni altro elemento necessario al suo funzionamento.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), l'agenzia può autorizzare la consultazione dell'archivio delle prestazioni sociali, anche in forma di cooperazione applicativa, da parte dei soggetti competenti all'erogazione di benefici pubblici, quando la consultazione è necessaria per svolgere le finalità istituzionali previste dalla legge, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di cui al comma 2.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il trattamento dei dati dell'archivio avviene nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.”.

Capo II
Disposizioni in materia di istruzione e cultura

Art. 6
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. Per promuovere il benessere emotivo e relazionale degli studenti, favorire la qualità delle relazioni all'interno della comunità scolastica, sviluppare competenze per il riconoscimento e la valorizzazione dei bisogni e dei talenti nonché garantire pari opportunità di apprendimento e partecipazione, presso ciascuna istituzione scolastica e formativa è prevista una figura di docente, specificatamente formato, con funzioni di facilitatore del benessere emotivo e relazionale. La Giunta provinciale detta i criteri per l'individuazione presso ciascuna istituzione scolastica e formativa di detta figura fino ad un massimo di tre unità, nei limiti della spesa massima prevista dall'articolo 85."

2. Dopo l'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"Art. 18 bis
Carta delle studentesse e degli studenti

1. La carta delle studentesse e degli studenti definisce diritti e doveri delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria ai fini della loro partecipazione attiva e responsabile all'interno della comunità scolastica, e della corresponsabilità all'interno del sistema educativo.

2. La carta stabilisce in particolare:

a) le strategie per favorire la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti, riconoscendoli come soggetti responsabili della comunità scolastica;

b) i diritti, i doveri e gli strumenti di garanzia delle studentesse e degli studenti, rafforzando il modello di partecipazione scolastica e la corresponsabilità nella gestione del sistema educativo;

c) le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, assicurando un procedimento chiaro, equo e trasparente, ispirato ai principi di proporzionalità e di riparazione del danno, con riguardo ai comportamenti che configurano mancanze disciplinari secondo quanto previsti dai regolamenti delle istituzioni scolastiche e formative.

3. La carta stabilisce, inoltre, le modalità di coinvolgimento delle studentesse e degli studenti nel loro percorso di apprendimento, anche in funzione dello sviluppo delle capacità relazionali, nonché gli strumenti di tutela per la sua effettiva applicazione.

4. La Giunta provinciale adotta con propria deliberazione la carta. Preventivamente alla sua approvazione ne viene data informativa al consiglio del sistema educativo provinciale, alla consulta provinciale degli studenti e alla consulta provinciale dei genitori, al fine di acquisire osservazioni e proposte.

5. Alle studentesse e agli studenti è data adeguata comunicazione dei contenuti della carta, che è pubblicata sul portale istituzionale dedicato e sui portali delle istituzioni scolastiche e formative."

Art. 7

Modificazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, le parole: "nel Bollettino ufficiale della Regione e sui mezzi di comunicazione con le modalità indicate negli stessi bandi" sono sostituite dalle seguenti: "nel sito istituzionale della Provincia e con eventuali altre forme di pubblicità".

Capo III

Disposizioni in materia di sviluppo economico, cave e attività economiche

Art. 8

Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"2 ter. Possono altresì essere depositati temporaneamente nelle aree del piano cave, previo parere vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento, materiali di scavo che non si configurano come rifiuto e che presentano i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, destinati al ciclo produttivo di impianti di lavorazione, esterni al piano cave, limitrofi a un'area estrattiva e che sono funzionali all'attività della stessa.".

2. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

"6. All'interno delle aree estrattive individuate dal piano cave in cui insistono cave di porfido il programma di attuazione può individuare aree di proprietà comunale o frazionale, non ricomprese nei lotti, anche relative a discariche dismesse, nelle quali soggetti diversi dai titolari di concessione o autorizzazione di cava possono installare impianti e strutture di cava

e lavorare esclusivamente porfido proveniente dalle aree estrattive del piano cave. Le aree sono concesse in esito a una procedura comparativa e a fronte della corresponsione di un canone quale corrispettivo per l'utilizzo delle medesime. Il progetto per l'installazione delle strutture e degli impianti di lavorazione è autorizzato secondo quanto previsto da questo articolo; gli impianti e le strutture di lavorazione devono essere rimossi entro la scadenza della concessione dell'area.".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"6 bis. All'interno delle aree estrattive individuate dal piano cave in cui insistono cave di porfido, il programma di attuazione può individuare aree di proprietà privata in cui è consentito installare impianti e strutture per lavorare esclusivamente porfido proveniente dalle aree estrattive del piano cave. Il progetto per l'installazione delle strutture e degli impianti di lavorazione è autorizzato ai soggetti che hanno la disponibilità di tali aree, secondo quanto previsto da questo articolo; gli impianti e le strutture di lavorazione devono essere rimossi entro la scadenza dell'autorizzazione.".

4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituita dalla seguente:

"c) per le cave di porfido, quando, per un triennio, la media del volume estratto dal concessionario è inferiore al 40 per cento del volume medio annuo previsto dal provvedimento di concessione; la verifica è effettuata ogni tre anni, con riferimento al triennio precedente. La decadenza non è dichiarata quando il concessionario è stato motivatamente autorizzato dalla Giunta provinciale a estrarre una quantità inferiore;".

Art. 9

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019)

1. La rubrica dell'articolo 5 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 è sostituita dalla seguente: "Attività agrituristica".

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 sono inseriti i seguenti:

"7 bis. Se l'operatore agrituristico svolge un'attività di produzione vitivinicola, le attività ricreative e culturali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera f), possono essere svolte, occasionalmente, in collaborazione con imprese di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle modalità e delle condizioni individuate con regolamento di esecuzione. Resta fermo il rispetto delle discipline della tutela del territorio, della sicurezza pubblica e delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.

7 ter. L'operatore agrituristico può presentare alla struttura provinciale competente in materia di polizia amministrativa una SCIA per lo svolgimento all'aperto di piccoli intrattenimenti

musicali senza ballo contestuali allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), limitatamente alle attività ricreative e culturali, con afflusso non superiore a cento persone. Alla SCIA è allegata una dichiarazione di un tecnico abilitato che attesta il rispetto della disciplina relativa all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore.".

3. I commi 7 bis e 7 ter dell'articolo 5 della legge provinciale sull'agriturismo 2019, introdotti dal comma 2, si applicano dalla data individuata con regolamento di esecuzione.

Capo IV
Disposizioni in materia di territorio, energia, catasto e ambiente

Art. 10
Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. All'articolo 47 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole "o fino al decorso dei termini stabiliti dall'articolo 37, commi 5 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "o fino al decorso del termine stabilito dall'articolo 37, comma 5,";

b) nel comma 3, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

2. Nel comma 3 dell'articolo 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "Per gli impianti a rete e le relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli impianti a rete e le relative strutture di servizio che interessano il territorio di un solo comune nonché per gli interventi di recupero di edifici esistenti da destinare alle finalità previste dagli articoli 1 e 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005, in contrasto con la destinazione di zona,".

3. All'articolo 110 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Ai fini del calcolo dell'altezza massima ai sensi del comma 1, si applicano le seguenti definizioni:

a) per imposta del tetto si intende il piano di appoggio della struttura secondaria dell'intera copertura in corrispondenza degli elementi portanti perimetrali;

b) per pavimento si intende il pavimento originario con l'eventuale applicazione di un pacchetto tecnico nella misura massima di 20 centimetri;

c) per intradosso della copertura si intende l'intradosso del solaio di copertura o, nel caso di

copertura con struttura a vista, l'intradosso degli elementi della struttura secondaria, purché aventi spessore inferiore a 25 centimetri.";

b) nel comma 2 le parole: "con la variante prevista ai sensi dell'articolo 122, comma 8 novies" sono sostituite dalle seguenti: "con una variante al PRG adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 2";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Questo articolo si applica agli edifici ricadenti nelle aree destinate agli insediamenti residenziali non comprese in aree a parco naturale, ad eccezione degli edifici soggetti alla disciplina del patrimonio edilizio tradizionale montano di cui all'articolo 104 della presente legge, nonché a quella in materia di beni culturali. Sono in ogni caso esclusi gli immobili individuati quali beni ambientali ai sensi dell'articolo 65.".

4. Dopo il comma 14 ter dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"14 quater. L'articolo 47, come modificato dalla legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2027, si applica anche ai procedimenti di adozione del PTC e dei relativi stralci, del PRG o delle rispettive varianti in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge, se, alla medesima data, non è ancora decorso il periodo di salvaguardia determinato ai sensi dell'articolo 47, nel testo previgente.".

5. Dopo il comma 8 novies dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"8 decies. I crediti edilizi relativi ad accordi e convenzioni stipulati ai sensi della legge urbanistica provinciale 2008 devono essere utilizzati entro dieci anni dalla data di entrata in vigore di questo comma, pena la loro estinzione.".

6. Il comma 8 novies dell'articolo 122 della legge per il governo del territorio 2015 è abrogato.

Art. 11

Modificazione dell'articolo 19.2 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 recante "Misure di semplificazione e agevolazione dell'infrastrutturazione del territorio con reti in fibra ottica"

1. Il comma 1 bis dell'articolo 19.2. della legge provinciale n. 10 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1 bis. Gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga sono soggetti a comunicazione nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa statale, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, possono essere dettate ulteriori disposizioni per l'applicazione di questo comma, anche con riguardo agli accorgimenti da concordare per la collocazione dell'infrastruttura di rete.".

Art. 12

Modificazioni della legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4 (legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022) e di disposizioni connesse

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022, le parole: "sono idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili le aree elencate nell'allegato B" sono sostituite dalle seguenti: "l'allegato B individua le aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai fini del coordinamento con le corrispondenti previsioni statali (sezione I) e le ulteriori aree idonee (sezione II).".

2. L'allegato B della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 è sostituito dall'allegato A di questa legge.

3. Al comma 1 dell'articolo 1 quater della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea dopo le parole: "nelle seguenti aree idonee" sono inserite le seguenti: "individuate in corrispondenza con quelle previste dall'articolo 11 bis, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118)";

b) nella lettera a) le parole "lettera l)" sono sostituite dalle seguenti parole: "lettera h)";

c) nella lettera b) le parole: "e m)" sono sostituite dalle seguenti: "e i)";

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) aree idonee di cui all'allegato B, lettera m).".

Art. 13

Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

1. Nella rubrica del Capo II bis della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 le parole: "Riassegnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Rinnovo".

2. Nella rubrica dell'articolo 17.2 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 le parole "Ambito di applicazione e principi in materia di riassegnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Disposizioni concernenti il rinnovo".

3. Nel comma 1 dell'articolo 17.2 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Questo capo disciplina la riassegnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Questo capo detta disposizioni concernenti il rinnovo".

b) le parole: ", nel rispetto dei principi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno" sono soppresse.

4. Al comma 2 dell'articolo 17.2 della legge provinciale sulle acque pubbliche

1976 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “La riassegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico previste dal comma 1 è effettuata” sono sostituite dalle seguenti: “Il rinnovo delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico previste dal comma 1 è effettuato”;

b) le parole: “, del piano di tutela delle acque, nonché nel rispetto degli ulteriori criteri ambientali individuati preventivamente in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascuna concessione per la definizione del relativo contenuto” sono sostituite dalle seguenti: “e del piano di tutela delle acque”.

5. I commi 3, 4 e 5, dell’articolo 17.2 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 sono abrogati.

6. L’articolo 17.3 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è abrogato.

7. Nella rubrica dell’articolo 17.4 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 le parole “di riassegnazione” sono sostituite dalle seguenti: “di rinnovo”.

8. Nel comma 1 dell’articolo 17.4 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 le parole “oggetto di riassegnazione” sono sostituite dalle seguenti: “oggetto di rinnovo”.

9. L'articolo 17.5 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è abrogato.

10. L’articolo 17.5.1 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è abrogato.

11. L’articolo 17.6 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è abrogato.

Art. 14

Integrazione dell’articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 40 della legge provinciale n. 27 del 2010, sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Con regolamento di esecuzione possono essere individuate le regole tecniche per la redazione in forma digitale degli atti di aggiornamento per la dichiarazione di nuova costruzione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano), o per la denuncia di variazione di cui all'articolo 20 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, nonché dei relativi elaborati grafici. Nei suddetti atti sono in ogni caso forniti tutti i dati per consentire l'accertamento e l’attribuzione della rendita catastale da parte

dell’ufficio del catasto competente.
6 ter. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 6/L (Regolamento di esecuzione della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4), possono essere dettate regole comuni per la redazione dei documenti di aggiornamento catastale e delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali di cui all'articolo 23, commi 4 e 5, del suddetto decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 6/L.”.

Art. 15

Modificazione dell’articolo 102 quater del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

1. Il comma 9 bis dell’articolo 102 quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è abrogato.

Capo V
Disposizioni finali

Art. 16

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

Sostituzione dell’Allegato B della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 (art.12)

Allegato B
Elenco delle aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (articolo 4)

Sezione I Aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili	
Aree idonee	Aree idonee corrispondenti previste dall’’articolo 11 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024
a) aree per servizi infrastrutturali e discariche;	d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati
b) aree produttive industriali-artigianali;	l) n. 1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all' articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006 n. 4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;
c) aree miste commerciali, terziarie e produttive;	l) n. 1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all' articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006; 4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;
d) aree estrattive effettive e cave;	c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; l), n. 6), i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;

e) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) discariche non controllate e bonificate ai sensi dell'articolo 77 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987;	b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) aree a parcheggio;	l), n. 5), le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
h) i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;	a) i siti ove sono gia' installati ((impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile)) e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ((, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,)) in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non e' consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
i) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali, delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;	e) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonche' delle societa' concessionarie autostradali; f) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle societa' di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole inori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
l) i beni del demanio militare o a qualunque	g) i beni del demanio militare o a qualunque

titolo in uso al Ministero della difesa, i beni del demanio in uso al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, nonché i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio sentiti gli utilizzatori, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione;	titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalita' ivi previste; h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175; i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze ((, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola)), di proprieta' dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonche' i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
m) in aggiunta alle lettere da a) a l), per gli impianti fotovoltaici: 1)le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all' articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006; 2) le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento di cui al punto 1) e le aree agricole adiacenti alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri; 3) le aree non agricole adiacenti alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri; 4) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali; 5) gli invasi idrici e i canali artificiali; 6) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;	l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i): 1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all' articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri; 3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali; 6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale; 7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

n) in aggiunta alle aree da a) a n), per gli impianti di produzione di biometano: 1) le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale; 2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.	m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i): 1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale; 2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all' articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Sezione II Aree idonee ulteriori	
o) aree di servizio per la mobilità;	
p) strade esistenti o da potenziare.	